

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 21

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi**

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1 n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

*Trasmesso alla Presidenza l'11 luglio 2001*

---

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI. (All. 1, n. 11, L. 59/97).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 del 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazioni delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1959, n. 299.

VISTA la normativa tecnica comunitaria UNI CEI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 giugno 2001;

SENTITA la Conferenza Stato-Regioni il 19 marzo 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con i Ministri dell'Industria, del Lavoro e della Sanità.

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I  
(Disposizioni generali)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
2. Disposizioni volte a adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1 sono emanati con uno o più decreti del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Articolo 3  
(Verifiche a campione)

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono effettuate sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto.
  - b) Tipo di impresa che ha effettuato la verifica;
  - c) Dimensione dell'impianto;
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

## CAPO II

(Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche)

### Articolo 2

(Messa in esercizio e omologazione dell'impianto)

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica richiesta dal datore di lavoro.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità al ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione si considera acquisita con il rilascio della dichiarazione di conformità fornita dall'installatore al datore di lavoro.
5. Nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le imprese la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo stesso.

Articolo 4  
(Verifiche periodiche. Soggetti abilitati.)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero dell'industria sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

**CAPO III**  
**(Impianti in luoghi con pericolo di esplosione)**

**Articolo 5**  
**(Messa in esercizio e omologazione)**

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all' ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall' ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le imprese la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del titolare del datore di lavoro.

Articolo 6  
(Verifiche periodiche. Soggetti abilitati.)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero dell'industria, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del del datore di lavoro.

CAPO IV  
(Disposizioni comuni ai capi precedenti)

Articolo 7  
(Verifiche straordinarie)

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero dell'industria, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
  - a) Esito negativo della verifica periodica;
  - b) Modifica sostanziale dell'impianto;
  - c) Richiesta del datore del lavoro.

Articolo 8  
(Variazioni relative agli impianti)

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

**CAPO V**  
(Disposizioni transitorie e finali)

9  
(Abrogazioni)

- 1) Sono abrogati:
  - gli articoli 40 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile n. 547 del 1955;
  - gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazioni delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1959, n. 299, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo Decreto Ministeriale.
- 2) I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 10  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.  
E' fatto obbligo chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.